

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Il presente Regolamento definisce le norme di comportamento delle persone e di funzionamento delle strutture all'interno dell'Istituto e fa propri i principi esposti nel D.P.R. n° 249 del 24/6/1998 concernente lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria", nonché le sue modifiche contenute nel D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e successive.

Art. 1 – Principi e finalità –

La Scuola è una comunità educante, luogo di cultura e formazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La Scuola attraverso il dialogo, la ricerca e la socializzazione forma ai valori democratici, alla convivenza civile e alla crescita della persona.

Pertanto, tutte le componenti scolastiche si impegnano ad assumere comportamenti responsabili confacenti alla loro funzione, nel rispetto delle regole, che è insieme rispetto delle persone e delle cose, in un clima di serenità improntato sulla qualità delle relazioni.

Art. 2 – Diritti degli studenti –

“Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola” (art. 2, comma 3 D.P.R. n. 249 del 24/06/98), perciò la Scuola presenterà, all'atto di iscrizione, il Regolamento – che è consultabile sul sito dell'Istituto - affinché ciascuna studentessa/studente, assieme alla famiglia, ne possa prendere conoscenza.

L'Istituto garantisce agli studenti i seguenti diritti:

1. una valutazione tempestiva e trasparente;
2. servizi per il recupero delle situazioni di svantaggio;
3. un'adeguata informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola;
4. la partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola e agli Organi Collegiali: Assemblea di Classe, Assemblea d'Istituto, Consiglio di Istituto, Consigli di Classe aperti;
5. strumentazioni tecnologiche aggiornate;
6. la tutela della riservatezza;
7. lo stesso rispetto, anche formale, che la Scuola richiede loro per tutti gli operatori scolastici;
8. il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità cui appartengono;
9. la libera espressione delle opinioni, correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità;
10. la libera associazione e l'utilizzo degli spazi disponibili.

Art. 3 – Doveri degli studenti –

Orario scolastico e assenze

“Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, ad assolvere assiduamente agli impegni di studio” (art. 3, comma 1 D.P.R. n. 249 del 24/06/98) e ad avere il materiale scolastico necessario.

1. l'inizio delle lezioni è segnalato dalla campanella; gli studenti sono tenuti alla puntualità in ogni attività scolastica, in modo responsabile;
2. le lezioni iniziano alle ore 8.00. Lo studente, privo di permesso, che arriva dopo le ore 8:05, sarà ammesso nell'Istituto ma potrà entrare in classe solo al termine della prima ora di lezione. Nel caso in cui il ritardo si verifichi nel giorno di una prova scritta, la suddetta sarà recuperata nelle ore successive. In caso di assenza nel giorno della prova scritta, il recupero avverrà al primo giorno utile;
3. non saranno ammessi alle lezioni gli alunni che dovessero presentarsi a scuola dopo le ore 9:45 – fatti salvi i casi di comprovata responsabilità del servizio di trasporto pubblico – e non saranno concessi permessi di uscita anticipata prima delle ore 11:30. Qualora ci fossero gravi e serie motivazioni che richiedano una deroga, i genitori dell'alunno dovranno farne richiesta alla Dirigente Scolastica o suo/a delegato/a e presentare eventuale certificato medico nei casi in cui il ritardo sia dipendente da motivi sanitari;
4. se l'insegnante ritarda gli alunni devono rimanere in classe e mantenere la disciplina sotto il controllo del rappresentante di classe; il suddetto dovrà inoltre avvisare la Segreteria;
5. l'insegnante della prima ora annota sul Registro di classe le assenze, i ritardi e le ammissioni alle lezioni;
6. la giustificazione delle assenze dovrà essere firmata dal genitore sul Libretto Digitale (compresi gli alunni maggiorenni) e controfirmata dal docente della 1^a ora. Le giustificazioni delle assenze di più di 5 giorni continuativi, compresi i festivi, per motivi di salute non dovranno più essere corredate da certificato medico a seguito della legge regionale n°13 del 25/07/2024 che ha modificato le norme precedentemente vigenti; si invita il genitore a comunicare alla Scuola i motivi di assenze prolungate;
7. permessi di entrata posticipata o permessi di uscita anticipata rispetto all'inizio e alla fine delle lezioni richiesti tramite il Libretto Digitale, potranno essere autorizzati dalla Dirigente Scolastica o da un suo/a delegato/a, che si riserveranno di richiamare l'attenzione delle famiglie su assenze ripetute o prolungate, ritardi o uscite troppo frequenti. Se l'uscita anticipata sarà fatta in modo autonomo dall'alunno, la scuola richiederà di specificarlo nella domanda sul Libretto Digitale;
8. i genitori sono invitati ad informare la Scuola in merito all'assenza del figlio, entro la 1^a ora del giorno dell'assenza stessa;
9. nel cambio di ora gli alunni devono rimanere in aula in attesa del docente dell'ora successiva, al quale chiederanno il permesso per eventuali uscite dalla classe, comunque uno alla volta;
10. il lunedì, il mercoledì e il venerdì è previsto un intervallo di 15 minuti tra la terza e la quarta ora, mentre il martedì e il giovedì sono previsti due intervalli: il primo tra la terza e la quarta ora e il secondo tra la quinta e la sesta, entrambi di 10 minuti. Durante tale intervallo è opportuno che gli alunni escano dalle aule recandosi nel cortile, comportandosi correttamente ed evitando di lasciare in giro rifiuti. Non sarà possibile sostare nei corridoi delle aule dell'Istituto Le Grand Chic. Gli alunni potranno, inoltre, accedere alla Segreteria uno alla volta;
11. i turni di sorveglianza dei docenti, durante l'intervallo, sono stabiliti da apposito calendario. È compito del docente di sorveglianza far rispettare le disposizioni indicate;
12. durante i trasferimenti da un'aula ad un'altra gli alunni devono essere accompagnati dal docente e compiere il passaggio in ordine, in silenzio e nel minor tempo possibile per non recare disturbo alle altre classi;
13. al termine delle lezioni, al suono della campanella, le classi usciranno con ordine, avendo cura di lasciare l'aula ordinata e pulita. Il docente dell'ultima ora verificherà che tutti gli alunni siano usciti dall'aula;

Rispetto delle persone

“Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei Docenti, del personale tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi” (art. 3, comma 2 D.P.R. n. 249 del 24/06/98)

14. l'alunno è invitato ad assumere un atteggiamento responsabile nel rapportarsi con persone e cose; partecipa alla gestione educativa e organizzativa della Scuola attraverso gli organi collegiali; mantiene l'ordine e la pulizia nei vari ambienti;
15. l'abbigliamento dovrà essere improntato a serietà, pulizia e decoro. Il comportamento di tutti dovrà essere confacente alle finalità della Scuola. Ognuno dovrà essere cortese e corretto nei confronti di tutti: verso i compagni con l'ascolto, il dialogo, l'aiuto fattivo attraverso la propria testimonianza, perché ognuno possa realizzare se stesso; verso i docenti con l'apertura al dialogo, la manifestazione delle proprie opinioni, idee, proposte e difficoltà, escludendo le critiche non costruttive; verso sé stesso con l'impegno coerente nel creare un clima di amicizia, di verità, di educazione. Gli studenti eviteranno espressioni di linguaggio poco corretto e non consono, sconvenienti o blasfeme;

Convivenza civile e rispetto delle strutture scolastiche

“Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita e della Scuola” (art. 3, comma 6 D.P.R. n. 249 del 24/06/98)

16. gli studenti collaborano responsabilmente per mantenere l'ordine e la pulizia nella propria aula e sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti e i sussidi didattici e ad osservare le norme organizzative, di sicurezza e igiene ad esse correlate in modo da non recare danno a sé stessi, agli altri, alle attrezzature, ai locali e all'ambiente in genere. Pertanto, l'edificio scolastico, le aule, i corridoi, i banchi, le sedie e tutti gli altri oggetti e arredi, in quanto beni dell'Istituto, vanno rispettati. Ad esempio, non si devono sporcare muri, banchi, lavagne, sedie con scritte e disegni di qualsiasi tipo, pena il risarcimento dei danni e/o altre sanzioni; eventuali danni volontari dovranno essere risarciti da chi li ha provocati nel caso possa essere individuato con certezza. Nel caso in cui non si possa individuare chi ha provocato il danno, si potrà procedere con provvedimenti anche a livello collettivo;
17. la scuola non risponde degli effetti personali e degli oggetti smarriti, mancanti o danneggiati, lasciati incustoditi;
18. è assolutamente vietato fumare e/o maneggiare sigarette di tabacco combusto ed elettroniche durante qualsiasi attività scolastica (ricreazione compresa). È proibito usare a scuola, oggetti estranei all'attività scolastica: ad esempio cellulari, smartwatch, libri e riviste, giornali non conformi alle linee educative della Scuola ed al rispetto delle persone. Non può essere diffuso all'interno della Scuola nessun manifesto o volantino senza autorizzazione della Dirigente scolastica o suo/a delegato/a;
19. È assolutamente vietato utilizzare oggetti che possano ledere l'incolumità delle altre persone o introdurre oggetti la cui detenzione è vietata per legge;
20. i cellulari, gli smartwatch, gli smart glasses e le smart pens, verranno ritirati in apposito contenitore alla prima ora di lezione e riconsegnati all'ultima ora; uno studente sarà responsabile della consegna in Segreteria al termine della prima ora di lezione e del successivo ritiro durante l'ultimo cambio dell'ora;
21. è fatto assoluto divieto di introdurre e/o usare nell'ambito scolastico sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti) sia per uso personale che collettivo o per spaccio (esclusi i medicinali prescritti da personale medico e per i quali deve essere fornita adeguata comunicazione alla Dirigente Scolastica o suo/a delegato/a). L'inosservanza di tale divieto è considerata gravissima mancanza di rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute propria ed altrui e come tale deve essere sanzionata, salvo restando le eventuali conseguenze penali che dovessero derivare dai comportamenti riscontrati ed accertati.

Art. 4 – Disciplina –

Principi generali

Con riferimento all'art. 4 del D.P.R. n. 249 del 24/06/98, modificato dall'art. 1 del D.P.R. n. 235 del 21/11/07, vengono determinati i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento sanzionatorio.

In particolare, l'art. 1 del D.P.R. n. 235 del 21/11/07 prevede che:

“2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato a esporre le proprie ragioni.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica”.

Infrazioni disciplinari

1. Le infrazioni disciplinari vengono suddivise nei seguenti ambiti:

- irregolarità relative alla frequenza delle attività scolastiche ed all'assolvimento degli impegni scolastici;
- mancanza di rispetto nei confronti del personale di ogni ordine e grado operante all'interno della scuola, nonché verso i compagni;
- inosservanza e/o violazione delle norme organizzative, di sicurezza e di tutela della salute propria ed altrui previste da norme generali, dal regolamento d'Istituto e da altre eventuali indicazioni fornite;
- deterioramento, danneggiamento o sottrazione di strutture, sussidi didattici e, in generale, di beni comuni o altrui, nonché dell'ambiente scolastico.

Ai fini disciplinari, tutte le attività proposte dalla scuola, compresi stage, ministay, viaggi d'istruzione, visite guidate, etc. sono considerate attività didattiche e come tali disciplinate dal presente regolamento.

2. Le infrazioni disciplinari si dividono in gravi e lievi.

Infrazioni gravi:

- mancare di rispetto, anche solo sul piano verbale, alla Dirigente, ai docenti, al personale tutto dell'Istituto, ai compagni, alle Istituzioni e alle diverse fedi religiose e a quanti, a vario titolo, intervengono nei diversi ambiti della vita scolastica;
- esercitare qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica – compresa quella a sfondo sessuale – atto a intimidire i compagni o a limitarne la libertà personale e di opinione o a provocare danni alla persona;
- impedire il diritto degli studenti ad apprendere e dei docenti ad insegnare;
- astenersi o assentarsi dalle lezioni, dai corsi di recupero e dalle iniziative scolastiche senza giustificazione scritta da parte dei genitori;
- danneggiare volontariamente e/o sottrarre strutture e attrezzature dell'Istituto;
- alterare, sottrarre e/o distruggere documenti scolastici;
- utilizzare materiale non consentito durante le prove d'esame;
- attuare comportamenti che configurino reati penali;

- i. violare le disposizioni organizzative e di sicurezza durante gli scambi, gli stage, i viaggi d'istruzione e le visite guidate in Italia e all'estero;
- j. introdurre e/o usare nella scuola sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti) anche solo per uso personale.

Infrazioni lievi:

- a. entrate in ritardo o uscite anticipate dall'Istituto, individuali o collettive, non adeguatamente giustificate e allontanamento dalla classe al cambio dell'ora o rientro in ritardo al termine dell'intervallo;
- b. disturbo del sereno svolgimento dell'attività didattica;
- c. mancanza del materiale scolastico necessario o mancata esecuzione dei compiti assegnati;
- d. utilizzo di materiale non consentito durante le prove di verifica in corso d'anno;
- e. uso del telefono cellulare o altri strumenti non didattici durante le lezioni;
- f. consumo di cibi e/o bevande durante le lezioni;
- g. fumare sigarette tradizionali o elettroniche durante l'attività scolastica.

Sanzioni disciplinari

Le sanzioni sono provvedimenti disciplinari assunti dalla scuola ed hanno finalità educativa. Lo studente il cui comportamento configura una mancanza disciplinare, grave o lieve, riceve una sanzione, **proporzionata alla gravità della mancanza stessa**, alla persistenza dei comportamenti, all'eventuale coinvolgimento di altri individui e in base al principio di gradualità.

Si specifica che il reiterarsi delle infrazioni lievi sono da considerarsi infrazioni gravi.

In particolare, le sanzioni si suddividono in:

1. Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica:

Potranno essere inflitte allo studente le seguenti sanzioni:

- l'ammonizione verbale o l'ammonizione scritta sul Registro elettronico e/o convocazione dei familiari da parte del docente, del coordinatore o della Dirigente scolastica o suo/a delegato/a;
- nel caso di utilizzo non consentito di oggetti estranei al lavoro scolastico si procederà con le seguenti modalità
 - per n. 1 infrazioni: ritiro immediato dell'oggetto (con restituzione a fine mattinata in Presidenza) e ammonizione orale;
 - per n. 2 infrazioni: ritiro immediato dell'oggetto (con restituzione a fine mattinata in Presidenza), con ammonizione scritta sul Registro elettronico, da parte della Dirigente scolastica o suo/a delegato/a;
 - per n. 3 infrazioni: ritiro immediato dell'oggetto. In questo caso la restituzione avverrà solo alla presenza dei genitori, convocati dalla Dirigente scolastica o suo/a delegato/a;
- l'obbligo di trascorrere alcuni pomeriggi a Scuola impegnandosi in attività utili alla Comunità scolastica, deliberato dal Consiglio di classe;
- la sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino ad un massimo di tre giorni deliberato dal Consiglio di classe.

2. *Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica non superiore a 15 giorni:*

Tali sanzioni, adottate dal Consiglio di classe, possono essere irrogate in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249 del 24/06/98 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti) e all'art. 3 del presente Regolamento.

La durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione e/o al permanere della situazione di pericolo e durante il suddetto periodo è previsto un rapporto con lo studente e coi suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica.

I presenti provvedimenti possono anche essere deliberati nel caso in cui si ritenga di dover punire un comportamento grave attuato da uno studente mai sottoposto, in precedenza, ad altro provvedimento disciplinare.

3. *Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni:*

Tali sanzioni, adottate dal Consiglio di Istituto, possono essere irrogate se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- a. si tratti di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.) o gravi situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio, allagamento etc.);
- b. si tratti di casi di tale gravità da richiedere la deroga all'art. 4 del D.P.R. n. 249 del 24/06/98.

Nel periodo di allontanamento superiore a 15 giorni la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, dello studente nella comunità scolastica.

4. *Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico:*

Tali sanzioni, adottate dal Consiglio di Istituto, possono essere irrogate se ricorrono due condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- a. si tratti di situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare una seria apprensione a livello sociale;
- b. non siano possibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Nell'applicare la sanzione descritta, la scuola farà attenzione ad assicurare che lo studente sanzionato non superi un numero di assenze tali da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

5. *Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi:*

Nei casi più gravi e con le stesse condizioni di quelli già indicati dai punti 2. 3. 4., il Consiglio di Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti 2. 3. 4. e 5. possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità dello studente.

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in modo chiaro le motivazioni che l'hanno resa necessaria; più la sanzione è grave, maggiore sarà il rigore motivazionale.

Nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli Esami di Stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui *“non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico”* comma 9bis, art. 1 D.P.R. n. 235 del 21/11/07.

Le sanzioni disciplinari verranno inserite nel fascicolo personale dello studente con l'accortezza di operare opportuni “omissis” in relazione ad altre persone coinvolte nei reati suddetti.

La funzione di rappresentante di classe, d'Istituto o di membro della Consulta degli studenti costituisce un aggravante in caso di qualsiasi infrazione disciplinare. In aderenza a questo, il Consiglio di classe o quello di Istituto, in quanto organi di disciplina, con deliberazione motivata, possono dichiarare decaduto/a dalla carica l'alunno/a che abbia commesso gravi infrazioni.

Organi disciplinari

Organi che irrogano le sanzioni disciplinari: il docente, il coordinatore di classe, il Dirigente scolastico o suo/a delegato/a oppure il Consiglio di classe, il Consiglio d'Istituto e infine la Commissione d'esame.

Nello specifico:

- le sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, nelle modalità specificate nel punto 1. delle “Sanzioni disciplinari” del presente articolo, sono comminate da: docente, coordinatore di classe, Dirigente scolastica o suo/a delegato/a;
- le sanzioni che comportano la sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino ad un massimo di tre giorni sono comminate dal Dirigente Scolastico o suo/a delegato/a previa delibera del Consiglio di Classe;
- le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica non superiore a 15 giorni sono irrogate dal Consiglio di classe;
- le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni fino al termine dell'anno scolastico o l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono irrogate dal Consiglio di Istituto, nella composizione allargata a tutte le sue componenti (ivi compresi studenti e genitori che ne facciano parte, fatto salvo il dovere di astensione qualora, ad esempio, lo studente coinvolto o il genitore di questi facciano parte dell'organo. Si renderà pertanto necessaria la loro successiva e conseguente surroga);
- le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

Ogni sanzione disciplinare può essere inflitta agli studenti solo ed esclusivamente dopo che sia stata concessa all'allievo responsabile la possibilità di illustrare le proprie giustificazioni.

Ogni allievo, sottoposto a provvedimento disciplinare, ha facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli. In caso di accertata falsità di prove e testimonianze, ciò costituirà un'aggravante per l'alunno inquisito ed immediata causa di irrogazione di un provvedimento disciplinare a danno del falso testimone.

Gli organi competenti nello stabilire la sanzione, inoltre, devono tener conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente.

- In caso di infrazione lieve il docente richiama e/o annota sul Libretto Digitale dello studente coinvolto la mancanza disciplinare. Lo studente ha la possibilità di presentare le sue giustificazioni alla Dirigente scolastica o suo/a delegato/a
- In caso di infrazione grave, questa viene comunicata tempestivamente alla Dirigente scolastica o suo/a delegato/a. La Dirigente scolastica o suo/a delegato/a, dopo aver sentito le ragioni dello studente, convoca il Consiglio di Classe. Questo applica la sanzione che deve essere deliberata e concordata a maggioranza degli

aventi diritto. Il verbale della riunione del Consiglio di Classe è trasmesso alla Dirigente scolastica o suo/a delegato/a per la formale emissione del provvedimento disciplinare che viene annotato nel Registro di classe. Per le mancanze che devono essere irrogate dal Consiglio di Istituto, la Dirigente scolastica o suo/a delegato/a procede alla convocazione dello stesso secondo le modalità previste dal punto c. degli “Organi disciplinari” del presente articolo

- Il procedimento sanzionatorio può prendere avvio per iniziativa della Dirigente scolastica o suo/a delegato/a, che convocherà l’allievo e il Consiglio di Classe con le modalità sopra indicate
- La sanzione disciplinare sarà tempestivamente comunicata alla famiglia dello studente tramite il Libretto Digitale e, a seconda della gravità della sanzione, verranno convocati i genitori
- Le sanzioni che prevedono la sospensione dalle lezioni o l’allontanamento temporaneo dalla scuola, verranno comunicate alla famiglia mediante lettera raccomandata A/R, copia della quale verrà inserita nel fascicolo personale dello studente

Art. 5 – Impugnazioni –

“Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla Scuola, istituito e disciplinato dai Regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella Scuola secondaria superiore ... omissis..., che decide nel termine di dieci giorni” Art. 2 comma 1 DPR 235 del 21/11/07.

L’organo di garanzia

L’Organo di garanzia è costituito dalla Dirigente scolastica con funzioni di presidenza dello stesso, da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un genitore eletto dagli organismi di rappresentanza dei genitori e da uno studente eletto dagli organismi di rappresentanza degli studenti. Ogni membro dell’Organo di garanzia – ad eccezione del Presidente – deve essere sostituibile da un supplente in caso di impedimento o di assenza del titolare.

Hanno dovere di astensione i membri dell’organo di garanzia che risultino legati da vincoli di parentela con lo studente sanzionato o con uno degli studenti coinvolti all’origine del procedimento disciplinare. Ha altresì dovere di astensione lo studente sanzionato o la vittima che si trovasse eventualmente a far parte dell’Organo di garanzia.

L’Organo di garanzia svolge la propria attività istruttoria sulla base dell’esame della documentazione acquisita o prodotta da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione scolastica, di testimonianze delle parti interessate e/o di terzi. L’Organo di garanzia dura in carica un anno scolastico.

I membri dell’Organo di garanzia – ad eccezione del suo presidente – non possono farne parte per più di due mandati consecutivi. Al termine del secondo mandato, deve essere osservato un intervallo di almeno un anno scolastico prima di tornare a far parte dell’Organo.

Affinché siano considerate valide le deliberazioni dell’Organo di garanzia, devono essere presenti tutti i membri dello stesso e non è ammessa l’astensione dal voto.

L’Organo di garanzia deve esprimersi in merito all’impugnazione entro un tempo massimo di dieci giorni.



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
**ROMANO
GUARDINI**

Scuola Paritaria Romano Guardini - VRTN01500C
Via Madonna del Terraglio, 18 37129 Verona (Italy)
Telefono +39 045 912666 - Fax +39 045 912677
info@istitutoguardini.it - www.istitutoguardini.it



COOPERATIVA SOCIALE
CULTURA E VALORI

Art. 6 – Patto educativo di corresponsabilità –

Dirigente scolastica, genitori e studenti sono tenuti a sottoscrivere il patto educativo di corresponsabilità, un patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative. L'obiettivo del patto educativo è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.

Il patto educativo di Istituto viene elaborato da una commissione di cinque docenti e, successivamente all'approvazione, viene sottoscritto da parte di tutti i genitori e studenti.

Art. 7 – Disposizioni finali –

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Del presente Regolamento e dei documenti fondamentali dell'Istituto è fornita copia in visione agli studenti e ai genitori all'atto dell'iscrizione.

Art. 8 – Rinvio alle norme di legge –

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.